



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FRANCESCO BASILE
DR. FABIO LARUSSA
DR. MARIO TOMEI
DR. FEDERICA RE
DR. ANTONELLO LUPARELLI
DR. ADRIANO REALI

Roma, 22/1/2018

BOLLETTINO INFORMATIVO n.3/2018

Detrazione Iva sugli acquisti

A tempo scaduto, come al solito, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 1/E del 17/1/2018, con la quale ha fornito i chiarimenti sulle modalità di detrazione dell'Iva sugli acquisti attese da tutti gli operatori.

Come ricordato nel nostro bollettino informativo n. 1/2018, il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti è stato sensibilmente ridotto, per cui lo stesso coincide ora con quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto (cioè il 30/4/2018 per le fatture 2017).

Nella citata circolare l'Agenzia delle Entrate, allineandosi a quanto a suo tempo indicato dalla Corte di Giustizia dell'UE ha ora specificato che l'esercizio della detrazione è subordinato a due requisiti, ossia l'esigibilità dell'imposta e **il possesso della fattura**. Il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

Pertanto, l'Iva evidenziata in una fattura datata 2017 e pervenuta nel 2018, che viene quindi registrata in quest'ultimo anno, potrà essere legittimamente portata in detrazione nell'anno 2018, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa a quest'ultimo anno (perché solo nel 2018 si sono verificati entrambi i requisiti).

Riprendendo l'esempio riportato nella circolare, *una fattura di acquisto ricevuta nell'anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2018); qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo*

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l'imposta - non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2018.

Pertanto se la fattura dell'esempio, pervenuta nel 2018, viene annotata sul registro acquisti nei primi quattro mesi del 2019, occorrerà attivare un apposito registro sezionale.

Per quanto concerne la dimostrazione del momento in cui la fattura d'acquisto è stata ricevuta, sempre seguendo quanto affermato dalla circolare, *la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità (si rinvia, al riguardo, alle indicazioni contenute nell'articolo 25, primo comma, in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute).*

E' molto importante tener presente che la detrazione deve essere esercitata secondo le condizioni esistenti nel periodo d'imposta in cui l'Iva è divenuta esigibile. Pertanto, prosegue la circolare, *un soggetto che abbia acquistato un servizio nel 2017 (anno in cui aveva un pro rata di detraibilità del 75 per cento), pur operando la detrazione nel 2018 (anno in cui ha ricevuto la fattura dal proprio fornitore), dovrà applicare in sede di detrazione il pro rata vigente nel 2017.*

Riportiamo alcuni esempi contenuti nella circolare, che riepilogano e sintetizzano quanto esposto finora.

Si ponga il caso di un imprenditore (che effettua le liquidazioni dell'imposta mensilmente) che acquisti dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese. L'imposta a credito, relativa a tale cessione di beni, confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre i) i beni sono stati consegnati e ii) la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.

Il medesimo soggetto, che avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017 non abbia annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

Nella diversa ipotesi in cui il soggetto passivo – avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017 - riceva la fattura (emessa nel 2017) il 20 gennaio 2018, potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018 (pur nel rispetto delle condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017).

Il medesimo imprenditore in relazione allo stesso acquisto potrà detrarre l'imposta a credito mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019. Nel caso in cui tale documento sia registrato nel corso del 2018, l'imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese; qualora, invece, si effettui la registrazione del documento, ad esempio, in data 23 aprile 2019, detta registrazione dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò al fine di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

Un ultimo chiarimento riguarda i soggetti che si avvalgono del regime Iva di cassa (c.d. *cash accounting* di cui all'articolo 32-bis D.L. 83/2012), per i quali, come sappiamo, il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti può essere esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque dopo che sia trascorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata.

Dice la circolare: *si ponga il caso di una fattura emessa da un fornitore, con riferimento ad una cessione di beni consegnati nel mese di dicembre 2017, nei confronti di un soggetto che ha optato per il cash accounting, pagata e registrata da tale soggetto nel mese di aprile 2018.*

L'IVA evidenziata in tale fattura è detraibile nella liquidazione del mese di aprile 2018 in quanto, in tale mese, risultano verificati i presupposti cui – nei termini anzidetti – è subordinato il diritto alla detrazione dell'IVA, vale a dire l'esigibilità dell'imposta (i.e. pagamento del corrispettivo) e il possesso della fattura relativa all'acquisto effettuato.

In ogni caso, il soggetto passivo potrà registrare la fattura relativa all'acquisto effettuato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2018. Qualora la registrazione intervenga nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2019, il contribuente potrà annotare il documento di acquisto in un registro sezionale relativo al 2018 (o evidenziando in altri modi il medesimo) e facendo confluire il credito IVA ad esso relativo nella dichiarazione relativa al periodo 2018.

Novità sullo spesometro

E' in corso di pubblicazione un decreto che semplificherà, almeno in parte, la normativa relativa allo spesometro (possibilità di invio semestrale anziché trimestrale, utilizzabilità delle fatture riepilogative, riduzione dei dati da indicare, ecc.). Poiché ai sensi dello Statuto del contribuente deve trascorrere almeno 60 giorni tra l'emanazione di nuove norme e la loro applicazione, la data di scadenza dell'adempimento passerà dal 28 febbraio a – probabilmente – fine marzo. Nei prossimi giorni conosceremo la data ufficiale.

Ricordiamo, tra l'altro, che entro la stessa data è possibile correggere i dati comunicati con l'invio dello spesometro relativo al 1° semestre 2017 senza incorrere in sanzioni.

Non sono state previste novità, invece, per quanto riguarda la trasmissione trimestrale delle liquidazioni Iva: per tale adempimento, quindi, salvo sorprese dell'ultimo momento, resta confermata la scadenza del 28 febbraio.